



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

PROVINCIA DI TARANTO

Cod. Fisc.: 80012250736

ORDINANZA N. 02 R.O./2018 del 17/01/2018

OGGETTO: MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MERCATALI.

IL SINDACO

(avv. Giovanni Gugliotti)

Premesso che è necessario, a seguito di segnalazione ed accertamenti della Polizia Locale presso il mercato settimanale, emanare specifiche prescrizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti per gli esercenti il commercio ambulante nell'area mercato;

Ritenuto necessario attivare in modo esteso la raccolta dell'umido dei rifiuti nella zona del mercato destinata alla vendita della frutta e verdura, nonché delle altre frazioni di rifiuti opportunamente differenziati;

Considerato che l'appaltatore del servizio è impegnato in occasione dello svolgimento di fiere e mercati alla dislocazione e posizionamento di un adeguato numero di contenitori destinati alla raccolta della frazione organica in prossimità delle zone interessate dallo svolgimento del mercato per consentire il conferimento dei rifiuti da parte dei venditori ambulanti in modo differenziato con successivo ritiro degli stessi contenitori;

Considerato che ogni operatore mercatale ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno dei posteggi e di lasciare il posteggio in condizioni di pulizia e decoro;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

A far data dal 24 gennaio 2018, per tutto quanto in narrativa premesso e che qui s'intende integralmente riportato:

1. E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di depositare o abbandonare in modo incontrollato nelle aree mercatali i rifiuti prodotti dagli operatori del commercio durante lo svolgimento del mercato costituiti principalmente da rifiuti organici, da buste di cellophan e/o di plastica, carta e cartoni, cassette in legno, frazione secca indifferenziata.
2. E' FATTO OBBLIGO a tutti gli operatori di mercato:
 - a. di differenziare i rifiuti prodotti raggruppandoli per categorie omogenee;
 - b. di conferire la frazione organica negli appositi contenitori dislocati nell'area interessata;
 - c. di raccogliere e chiudere le buste di plastica e di cellophan in bustoni trasparenti;
 - d. di ridurre di volume e legare i cartoni e le scatole in modo ordinato;
 - e. di raccogliere la frazione carta prodotta all'interno di scatole di cartone o buste trasparenti avendo cura che detta frazione non si disperda fuori del posteggio assegnato;
 - f. di separare e accatastare sempre all'interno dell'area del posteggio le grucce e le cassette di plastica;

- g. di separare ed accatastare all'interno del posteggio le cassette in legno;
 - h. di raccogliere e chiudere in buste nere la frazione indifferenziata.
3. Ai fini della verifica circa il rispetto della presente ordinanza , gli organi addetti al controllo hanno la facoltà di richiedere durante lo svolgimento del mercato l'apertura di sacchi o pacchi ed involucri per verificare che al loro interno vi siano contenuti solo materiali consentiti.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza che saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art.6 della legge 16.01.2003.

I trasgressori del suddetto obbligo saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nel versamento dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sez. di Lecce entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa , il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefetto di Taranto;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castellaneta;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Castellaneta;
- Al Comando di Polizia Locale;
- al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale e complementari



Il Sindaco

Avv. Giovanni Gugliotti